

Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Arias Mosquera e a./CRU**(Causa T-303/20)**

(2020/C 247/42)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: José María Arias Mosquera (Madrid, Spagna) e 28 altri ricorrenti (rappresentanti: P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín, A. Menéndez Menéndez e B. Fernández García, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (SRB/EES/2020/52) del Comitato di risoluzione unico del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori del Banco Popular Español, S.A.;
- condannare il convenuto e gli intervenienti a sostegno, totale o parziale, delle sue conclusioni al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-302/20, Del Valle Ruiz e a./ Comitato di risoluzione unico.

Ricorso proposto il 20 maggio 2020 — Molina Fernández/CRU**(Causa T-304/20)**

(2020/C 247/43)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Laura Molina Fernández (Madrid, Spagna) (rappresentanti: S. Rodríguez Bajón e A. Gómez-Acebo Dennes, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico, del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. In primo luogo, la ricorrente avrebbe ragione di sostenere che la relazione di valutazione 3 non è stata redatta da un esperto realmente indipendente nel senso richiesto dall'articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

2. In secondo luogo, la ricorrente avrebbe ragione di sostenere che la relazione di valutazione 3 è illegittima per un errore metodologico nell'analisi effettuata dalla Deloitte; l'applicazione di un criterio ingiustificato avrebbe portato quest'ultima a conclusioni altrettanto ingiustificate, foriere di gravi conseguenze per la ricorrente, la quale sarebbe stata indebitamente e ingiustamente privata dell'indennizzo di sua spettanza.
3. In terzo luogo, la valutazione 3 si baserebbe su premesse errate quanto alla situazione finanziaria del Banco Popular al momento della sua risoluzione.

Ricorso proposto il 26 maggio 2020 — Telefónica Germany/EUIPO — Google (LOOP)

(Causa T-305/20)

(2020/C 247/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: A. Fottner e M. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo LOOP — Marchio dell'Unione europea n. 5 842 166

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 marzo 2020 nel procedimento R 281/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui quest'ultima intervenga nel procedimento, alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione degli articoli 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e 41, paragrafo 2, lettere a) e c), della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea.
-